

REGOLAMENTO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le procedure dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche "Organo" o OdV), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – EN.A.IP. (di seguito anche ENTE), finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D. Leg.vo n. 231/2001.

Il presente regolamento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dall' ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – EN.A.IP.

ART.2 – COMPOSIZIONE

Secondo quanto disposto dal modello organizzativo, ex D. Leg.vo 231/2001, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Organismo di Vigilanza avente sia composizione collegiale che monocratica.

La composizione dell'organismo presso l'ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – EN.A.IP. è monocratico.

ART. 3 - COMPETENZE E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è chiamato svolgere le proprie funzioni come un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal decreto legislativo 231 del 2001.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organismo di vigilanza deve conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura del medesimo e dell'attività esercitata, nonché dalle specifiche competenze.

Nell'adempimento dei propri compiti l'Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) identificare e monitorare adeguatamente i rischi, di cui al decreto legislativo n. 231/2001, verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
- b) verificare la necessità di aggiornamento del modello organizzativo conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e delle attività aziendali;
- c) verificare l'adeguatezza del modello organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) collaborare alla predisposizione e integrazione dei codici comportamentali interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- f) accedere a tutte le attività svolte dall'ente e alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del modello organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti della società, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio;
- i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del modello organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del modello organizzativo ed attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto.

L'Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito di criteri di eticità.

In particolare l'OdV ha il compito di:

- a) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico ed a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- c) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- d) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;
- e) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

ART.4 – FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DELL'ODV

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'Organo si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso Organo.

L'OdV potrà, pertanto, richiedere ed acquisire dati, informazioni specifiche sulle modalità concrete di esecuzione e di attuazione del modello, previa eventuale indicazione dei settori e/o campi specifici di interesse.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello organizzativo, nonché l'accertamento delle cause di disfunzioni, che avessero reso possibile il verificarsi di determinati reati presupposto, l'OdV potrà avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità, ai

sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a “pratiche” non in linea con lo stesso.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazioni;

b) la tutela dei diritti di enti o società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in malafede, successivamente risultate infondate.

Le informazioni che saranno fornite all'OdV dovranno essere inviate tramite l'indirizzo e-mail dello stesso, reso noto tramite comunicazione ufficiale a tutti i soggetti interessati, sia dipendenti che collaboratori esterni.

A seguito delle informazioni ricevute, l'Organo istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della violazione.

Terminata la fase istruttoria, l'OdV dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il soggetto delegato alla gestione del personale, il quale potrà irrogare le opportune sanzioni.

Le informazioni, le notizie e la documentazione, raccolti dall'Organo nell'esercizio delle proprie funzioni, saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo all'OdV stesso.

All'OdV è garantito il potere di:

a) accedere ad ogni possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;

b) disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello organizzativo.

I dirigenti e responsabili apicali delle suddette aree dovranno relazionare all'OdV, ogni sei mesi, in ordine ai fatti accaduti nel periodo e che potrebbero comportare una responsabilità dell'ENTE, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il Presidente dell'ENTE dovrà informare correttamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente, di ogni variazione

che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti, in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ENTE e ciò in conformità al modello organizzativo.

L'Organo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e con cadenza annuale redigerà una relazione informativa sull'attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e le indicazioni sulle opportune misure da adottare.

L'Organo annualmente redigerà una relazione informativa (eventualmente integrativa di quella sopraindicata) sullo stato di attuazione del modello organizzativo da parte dell'ENTE. Tale comunicazione deve consentire di rendere noto al Consiglio di Amministrazione dell'ENTE il livello di osservanza delle procedure adottate con il modello organizzativo.

Oltre alle relazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza dovrà dare, in via continuativa e immediata, informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione di tutte le informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con procedure aziendali e tali da esporre l'ENTE a rischio di responsabilità e di sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposti di cui al decreto legislativo n. 231 del 20.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE

Rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione la autorizzazione all'utilizzo di risorse finanziarie richieste dall'ODV per l'espletamento del mandato.

In mancanza di risorse l'impossibilità della prestazione da parte dell'ODV dovrà essere considerata allo stesso non imputabile e dovrà quindi lo stesso essere esonerato da qualsiasi responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione prevede in bilancio una somma per l'espletamento delle funzioni dell'ODV.

ART.6 - DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica tre anni dalla data di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza, che deve avvenire per nomina del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre i quattro mesi successivi la cessazione o le dimissioni.

In mancanza di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla data delle dimissioni o dalla cessazione, l'ODV dovrà considerarsi decaduto e cessato definitivamente dalla carica e l'ENTE resterà privo dell'ODV.

ART. 7 – REVOCA DELL'INCARICO E DIMISSIONI

Qualora il titolare dell'Organismo di Vigilanza si dimetta e/o rinunci all'incarico, deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione tempestivamente.

La revoca del mandato dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che rende il componente non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, un'infermità che comunque comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- b) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 5;
- d) una sentenza di condanna dell'ENTE per uno dei reati presupposto ai sensi del decreto legislativo 231/2001, passata in giudicato, ove risulti dagli atti una omessa o insufficiente vigilanza imputabile all'Organismo o al componente;
- e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo art. 11.

ART.8- COMPENSO

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

All'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o ratificate dallo stesso in data successiva.

In mancanza di autorizzazione o di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione il rimborso spese non verrà concesso.

ART.9 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organismo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già

note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal modello organizzativo e dal Codice Etico.

ART.10 – MODIFICHE INTEGRAZIONI PUBBLICITA’

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione ed all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente documento è disponibile al pubblico ed è assicurata la massima pubblicità.

ART.11- Vigenza Regolamento

Il presente Regolamento, composto da n.11 articoli e n.6 pagine, è stato approvato con delibera C.d.A del.../09/2019 con verbale n....., sarà aggiornato a seguito di novità legislative e pubblicato sul sito istituzionale.

Il CdA

Il Presidente
avv. G.Salvatore Marchi